

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3943

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 marzo 1967 (Stampato n. 2084)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 marzo 1967*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

'' L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle società semplici, in

nome collettivo e in accomandita semplice è dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società dovute dai soci nella proporzione stabilita dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette società concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle società ».

I commi settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

» Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale e su quelli spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società ed a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-bis del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi cinque commi dell'articolo 3 non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 » ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« *Art. 8-bis.* — Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

” Qualora il contribuente ometta di dichiarare gli utili di cui all'articolo 1 della presente legge e il reddito imponibile complessivo accertabile a suo carico, ai fini dell'imposta complementare, non ecceda l'importo di lire 3.000.000, le sanzioni previste sono ridotte ad un decimo ed il contribuente perde il diritto al rimborso di cui al quinto comma dell'articolo 3 ” ».

ART. 2.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'anno finanziario successivo il personale dell'Amministrazione delle imposte dirette è autorizzato ad eseguire prestazioni di lavoro straordinario entro limiti non superiori al doppio di quelli previsti nei commi primo e secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, per provvedere all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, che con la presente legge viene convertito in legge, e ad altre inderogabili esigenze di servizio.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 3.

Per il primo anno di applicazione della presente legge, il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 26 dicembre 1962, n. 1745, è elevato a 180 giorni per le azioni ammesse alla quotazione di borsa.

ALLEGATO

Decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 22 febbraio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 191;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare nuove disposizioni in materia di ritenuta d'accordo o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

DECRETA:

ART. 1.

Agli utili la cui distribuzione è deliberata dalle società anche a titolo di acconto, dopo il 24 febbraio 1967 si applica la disciplina stabilita dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, con le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle società per azioni e in accomandita per azioni e dalle società anche cooperative a responsabilità limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società dovute dai soci ».

I commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

ART. 3.

L'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Le società devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui è stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunci legali.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le società devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre precedente.

Si applicano gli articoli 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.

Entro il 31 marzo di ciascun anno le società devono dichiarare all'Ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali è stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonché l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli articoli 1 e 10 della presente legge.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'articolo 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali è stata fatta la comunicazione.

Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali è stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative a responsabilità limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Le società possono conferire l'incarico di pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle società fiduciarie e alle società e agli enti iscritti nell'albo previsto dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette ».

ART. 5.

I commi secondo, settimo e ottavo dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sono abrogati.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« Sugli utili attribuiti alle azioni al portatore emesse in base a leggi di Regioni a statuto speciale, su quelli spettanti a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e ad altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica e su quelli spettanti a soggetti tassabili in base al bilancio esenti dall'imposta sulle società si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti in Italia ed a società o associazioni estere senza stabile organizzazione in Italia si applica, in luogo della ritenuta a titolo di acconto prevista dall'articolo 1, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del trenta per cento. La ritenuta si considera tuttavia operata a titolo di acconto, applicandosi in tal caso le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 3, nei confronti delle persone fisiche effettivamente assoggettate all'imposta complementare in Italia. In ogni altro caso i percipienti, fino a concorrenza dei due terzi della

ritenuta, hanno diritto al rimborso dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. Il rimborso è effettuato a norma dell'articolo 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. L'indennità prevista dall'articolo 199-*bis* del testo unico medesimo è dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della domanda di rimborso. Sono salve le disposizioni di accordi internazionali.

In tutti i casi in cui la ritenuta è operata a titolo di imposta le disposizioni dei primi quattro commi dell'articolo 3 e quelle degli articoli 8 e 9 della presente legge non si applicano. Per gli utili attribuiti alle azioni al portatore non si applicano nemmeno gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7 ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente articolo 10-*bis*:

« Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle società, che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere viste dall'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente. L'Ispettorato compartimentale trasmette alle società emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.

L'Amministrazione finanziaria può procedere all'ispezione della contabilità degli enti che hanno presentato la distinta con le modalità stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilità l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, è iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una soprattassa del 10 per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsità dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale ».

L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, è deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 10-*bis*, aggiunto alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, a norma del precedente articolo 6, è aggiunto il seguente articolo 10-*ter*:

« L'obbligo della ritenuta e quelli delle comunicazioni e dei versamenti previsti agli articoli precedenti non si applicano agli utili distribuiti dalle banche cooperative popolari e dalle società cooperative iscritte nei registri prefettizi della cooperazione, purché nei relativi statuti siano espres-

samente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)* del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni ».

ART. 8.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

« La Banca d'Italia e le aziende di credito, all'atto di corrispondere agli aventi diritto gli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, depositati ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, devono operare la ritenuta del cinque o del trenta per cento prevista dagli articoli 1 e 10 ».

Il quarto comma del predetto articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 2 e quelle degli articoli 3 e 10 ».

ART. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1967.

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI —
COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE